



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORDANI-DE SANCTIS"

Via San Giovanni Bosco, 2 - 71043 Manfredonia (FG)

Scuola Primaria "De Sanctis" tel. 0884/581020 - fax 0884/588419

Scuola Secondaria di primo grado "Giordani" tel. 0884/583340

C.M. FGIC864003 - C.F. 92054990715 - Codice Univoco di IPA: UFFC1G

fgic864003@istruzione.it

www.giordanidesanctis.gov.it

fgic864003@pec.istruzione.it



Regolamento per l'uscita degli alunni

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60 del 13/12/2017

Premessa

1. La sicurezza degli alunni e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola.
2. Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado sono accompagnati all'uscita fino al cancello dai docenti dell'ultima ora e consegnati ai genitori o a persone delegate.
3. Gli alunni della Scuola primaria sono accompagnati all'uscita fino agli spazi assegnati alle classi e qui consegnati ai genitori o a persone delegate.
4. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare l'Istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
5. Sarà comunque necessario acquisire agli atti, da parte della scuola, l'autorizzazione scritta (condizione necessaria) all'uscita autonoma del proprio figlio da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tutto ciò premesso, l'Istituto Comprensivo "Giordani-De Sanctis" adotta il presente Regolamento per definire le modalità di uscita autonoma degli alunni:

Art. 1

Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado

1. Il Dirigente, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

Art. 2

Uscita autonoma degli alunni delle classi V della scuola primaria

1. Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola primaria.

Art. 3

Uscita accompagnata degli alunni classi I, II e III e IV primaria

1. Considerata l'età anagrafica e il livello di maturazione degli alunni di scuola primaria, non è consentita l'uscita autonoma degli alunni frequentanti le classi I, II, III e IV.
2. Tali alunni saranno affidati dai docenti ai genitori o a persone maggiorenni da entrambi i genitori delegate.
3. Il Dirigente, in casi eccezionali, potrà autorizzare gli alunni delle predette classi (considerando il livello di maturazione raggiunto, le condizioni ambientali e particolari condizioni soggettive) ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, per rientrare a casa.

Art. 4

Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Istituzione Scolastica prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2. La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.
3. I richiedenti dichiarano altresì di avere valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio in relazione ai seguenti fattori individuali:
 - autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale;
 - atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità;
 - caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione.

Art. 5

Concessione dell'autorizzazione

1. L'uscita autonoma viene autorizzata ogni anno scolastico dal Dirigente ed ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.

Art. 6

Impegno dei genitori in caso di accoglimento della richiesta

1. In caso di accoglimento della loro richiesta, i genitori si impegnano a:
 - controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
 - informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
 - ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
 - ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.

Art. 7

Esclusione dalle autorizzazioni

1. Sono escluse dall'autorizzazione le singole uscite anticipate, anche qualora essa siano state comunicate con nota scritta, e i rientri dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione. In tali casi le famiglie dovranno sempre ritirare personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto autorizzato (genitore o delegato).